



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

ORIGINALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del reg. DEL 30.07.2021 **OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI**

L'anno *duemilaVENTUNO* il giorno *trenta* del mese di Luglio alle ore 11,07 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, come da avviso scritto in data 23.07.2021, prot. 13055, notificato in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi preposti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ORDINARIA** seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

N°	GENERALITA'	PRESENTI	ASSENTI
1	MAURO FRANCESCO Sindaco	X	
2	FULGINITI DAVIDE Consigliere Comunale	X	
3	FRANGIPANE GIUSEPPINA Consigliere Comunale	X	
4	FALBO GIUSEPPE Consigliere Comunale	X	
5	MADIA GIUSEPPE Consigliere Comunale	X	
6	DARDANO GIUSEPPINA Consigliere Comunale	X	
7	MAURO SALVATORE Consigliere Comunale		X
8	LEUZZI VALENTINA Consigliere Comunale	X	
9	AMELIO MARIA Consigliere Comunale		X
10	FERRARELLI ANTONIO Consigliere Comunale		X
11	MERCURIO GIUSEPPE Consigliere Comunale	X	
12	TALARICO GIUSEPPINA Consigliere Comunale		X
13	BONOFILIO CHIARA Consigliere Comunale	X	
TOTALE		09	04

Totale presenti **n. 08** Consiglieri su **n. 12** assegnati al Comune e su **n. 12** consiglieri in carica, oltre il Sindaco Ing. Francesco Mauro;

Assiste il Segretario Comunale p.t. Avv. Cinzia Sandulli con funzione verbalizzante;
Presiede il Presidente del Consiglio *Dr.ssa Valentina Leuzzi*;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- questo Comune è sprovvisto di regolamento specifico per la disciplina delle autorizzazioni di accessi e passi carrabili su pubbliche strade, fattispecie per le quali gli uffici comunali stanno applicando la normativa generale contenuta nel CdS (D. Lgs. n. 285/1992) e nel relativo Regolamento di Esecuzione, nel D. Lgs n. 507/1993, e nel "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2021, disciplinante l'imposta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nelle altre norme speciali disciplinanti la materia, circostanza che crea difficoltà per la frammentarietà e non organicità sistematica delle diverse fonti;
- il Servizio di Polizia Locale ha elaborato una proposta di Regolamento comunale per la disciplina degli aspetti tecnici concernenti le autorizzazioni di accessi e passi carrabili su pubbliche strade, allegata al presente deliberato sotto la lettera A);

CONSIDERATO che tale fattispecie necessita di apposita disciplina;

RITENUTO che risulta opportuno dettagliare il campo di applicazione della normativa, in particolare per quanto attiene la procedura autorizzativa e le disposizioni riguardanti la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti;

VALUTATO che la proposta di Regolamento è rispondente alle premesse considerazioni;

VERIFICATO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTA l'allegata bozza del "Regolamento degli accessi e passi carrabili" composto di n. 18 articoli che si intende proporre al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 9.07.2021 con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del menzionato Regolamento per come sopra esposto;

Il Presidente da lettura del punto all'oggetto indicato.

Introduce l'argomento il Sindaco il quale afferma come in questi anni abbiano chiesto al Settore della Polizia Locale di regolamentare gli accessi carrabili per due ordini di problemi.

Il primo, per dare continuità a quanto a suo tempo fatto dall'ANAS che nel centro urbano non può intervenire con le tariffe sugli accessi carrabili, perchè trattasi di competenze tecniche del Comune. Poi perchè il provvedimento andava fatto soprattutto per un problema erariale. Aggiunge che l'ufficio ha proposto il regolamento che interessa anche le strade provinciali e di uso pubblico, le strade comunali, sottolineando come i canoni siano stabiliti per legge.

Evidenzia come in questi anni stia emergendo da parte dei cittadini una richiesta di servizi e attenzione maggiore sulla gestione del territorio, che a suo dire è più efficiente se ci sono maggiori risorse.

Il consigliere Mercurio interviene affermando come si tratti di un' altra tassa in sostanza, chiedendo se siano tenuti a farlo.

Risponde il Sindaco affermativamente significando che ci sono tutti gli accessi che vanno regolamentati, perchè abusivi. Ricorda come l'ANAS abbia in passato mandato agli uffici gli accessi, rappresentando come ci sia una quota di legge da pagare.

Interviene il consigliere Madia rappresentando come sulla perimetrazione ci sono degli accessi che vanno regolamentati per esigenze di sicurezza ed erariali.

Il consigliere Mercurio chiede se gli uffici si attiveranno per riscuotere anche il pregresso.

Il consigliere Madia precisa come la riscossione spetti al Comune.

La consigliera Frangipane si sofferma sui costi del canone come descritti all'art. 10 del regolamento.

Il consigliere Mercurio chiede se ci sia una previsione di entrata.

Interviene in breve Madia.

Il Sindaco risponde sostenendo che si tratti di € 0,35 al giorno a metro lineare.

La consigliera Frangipane fa delle precisazioni.

Il Sindaco invita a valutare il problema dal punto di vista della sicurezza, facendo l'esempio dell'ipotesi di incidente stradale su un accesso non regolamentato e su uno regolamentato, con le relative differenze, sostenendo che il cittadino è più tutelato nel secondo caso.

Il consigliere Mercurio chiede se sia possibile obbligare gli uffici a prevedere una polizza.

La consigliera Frangipane interviene sul nesso di causalità nell'ipotesi del verificarsi di un sinistro.

Interviene in breve il consigliere Mercurio.

La consigliera Frangipane sottolinea come il Regolamento richiami il Codice della Strada.

Seguono brevi interventi dei consiglieri Mercurio e Frangipane.

Dato Atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri da parte dei Funzionari Responsabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267/2000;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D. Lgs 267/2000, in base al quale l'Organo di Revisione rilascia pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di regolamenti tributari;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, let. b), punto 7, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2021;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 21.02.2014;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO anche l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Si passa quindi alla votazione col seguente esito espresso nei modi di legge:

Presenti n.	Votanti n.	Astenuti n.	Voti favorevoli n.	Voti contrari n.
09	09	/	09	/

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di APPROVARE, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI" e l'allegato Regolamento composto di n. 18 articoli;
3. Di PUBBLICARE il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
4. di DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli n.	Voti contrari n.
09	09	/	09	/

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI E PASSI CARRABILI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME


sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica

FAVOREVOLE

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Sellia Marina, 12.07.2021

*Il Responsabile del 4° Settore
Avv. Palmiro Impera*



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

2° Settore ECONOMICO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI ___ DIRETTI O ___ INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLI sulla regolarità contabile.

NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NECESSITA del visto di copertura finanziaria che viene attestato come in appresso:


capitolo n. _____ competenza / RR.PP. anno _____


impegno n. _____

importo € _____

Sellia Marina, 12.07.2021

*Il Responsabile 2° Settore
D.ssa Filomena Bonacci*





COMUNE DI SELLIA MARINA

Provincia di CATANZARO

Via Acqua delle Mandrie – 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel. n° 0961-964125 / Fax n° 0961-964361 – Partita IVA 00360710792

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 07

Data: 14/07/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione del Regolamento degli accessi e passi carrabili".

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Luglio, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Sellia Marina, Rag. Tommaso Luciano Bruno, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: " Approvazione del Regolamento degli accessi e passi carrabili", ricevuta tramite pec in data 12/07/2021.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede, al fine di disciplinare e rendere organica la procedura relativa alle autorizzazioni di accessi e passi carrabili su pubbliche strade, di elaborare un Regolamento Comunale che dettagli il campo di applicazione della normativa, in particolare per quanto attiene la procedura autorizzativa e le disposizioni riguardanti la regolarizzazione dei passi carrabili esistenti;

Visti:

- l'art. 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone: "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Uffici e per l'esercizio di funzioni"
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che riconosce ai Comuni e alle Province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;



COMUNE DI SELLIA MARINA

Provincia di CATANZARO

Via Acqua delle Mandrie – 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel. n° 0961-964125 / Fax n° 0961-964361 – Partita IVA 00360710792

-
- il Regolamento Comunale per la disciplina generale delle Entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 approvato con Deliberazione di C.C. n. 05 del 21/02/2014;
 - il Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 08 del 30/04/2021;
 - i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati in data 12/07/2021 dai Responsabili del settore 4° Polizia Locale/Protezione Civile e del Settore 2° Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 convertito dalla Legge 212/2012, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Verificati, inoltre:

- la completezza del regolamento composto di n. 18 articoli e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/08/2015;

ESPRIME


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del Regolamento degli accessi e passi carrabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro li 14/07/2021

L'organo di revisione
Rag. Tommaso Luciano BRUNO (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SELLIA MARINA
Provincia di Catanzaro

**REGOLAMENTO DEGLI
ACCESSI E PASSI
CARRABILI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. ____ del _____

INDICE GENERALE

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	
ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI.....	
ART. 4 - AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE	
ART. 5 - ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI.....	
ART. 6 - NORME IN DEROGA	
ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	
Art. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)	
ART. 9 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada).....	
ART. 10 - CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE	
ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE	
ART. 12 - DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE	
ART. 13 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'	
ART.14 - AFFRANCAZIONE DEL PASSO CARRABILE.....	
ART. 15 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE.....	
ART. 16 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	
ART. 17 - SANZIONI.....	
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di ACCESSI "CARRABILI" e di "ACCESSI A RASO" e alla costruzione di "PASSI CARRABILI", ad integrazione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dal "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2021.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono **ACCESSI**:
 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce **PASSO CARRABILE** l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. *Gli accessi*, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI", "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO".
2. Sono da considerarsi **PASSI CARRABILI**, *come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507*, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero sia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare *l'immissione dei veicoli nella proprietà privata*.

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;

- da una modifica del piano stradale;
 - da un manufatto che occupa l'area pubblica;
 - dall'interruzione del marciapiede;
 - dall'interruzione di un'aiuola.
3. Sono da considerarsi "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO" quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO" sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati,

sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi titoli edilizi.
3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, *come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto*

l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.

4. *Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano autorizzati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.*
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Polizia Locale nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

ART. 5 - ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile o di accesso carrabile, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione **entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada** previa presentazione di apposita domanda indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale.
2. *L'autorizzazione sarà rilasciata dalla Polizia Locale previo sopralluogo, se necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Comunale.*
3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6 - NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina:
 - qualora sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle

norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.

- nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale e sia costruito in modo da garantire la possibilità al veicolo, in attesa di ingresso nel locale, di stazionare nel suo interno purché a distanza sufficiente da intersezioni.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di autorizzazione per passo carrabile, accesso carrabile e accessi a raso deve essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo di € 10,00 da corrispondere a mezzo c/c postale n. 72075302 intestato al Comune di Sellia Marina. L'istruttoria è affidata alla Polizia Locale, coadiuvata all'occorrenza per gli accertamenti tecnici dall'Ufficio Tecnico, Servizio Edilizia Privata.
2. Nel caso in cui per il rilascio dell'autorizzazione siano necessarie opere esterne, la P.L. trasmetterà la pratica al Responsabile del Servizio Tecnico comunale (Edilizia Privata), il quale, esperita l'istruttoria di specifica competenza ed acquisita direttamente l'eventuale documentazione integrativa, esprimerà il proprio parere scritto, contenente eventuali prescrizioni per il rilascio dell'Autorizzazione.

Art. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 Codice della Strada)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda al competente ufficio comunale (Polizia Locale).
2. Le autorizzazioni devono essere registrate cronologicamente su un apposito registro, custodito presso l'Ufficio di Polizia Locale.
3. Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell'Ente, non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria.
4. L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare:
 - La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile;
 - L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale, sull'ingresso del passo carrabile
 - L'obbligo del pagamento del canone annuale.
5. La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di ml 1,00.

6. La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere gli anni 20 e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

ART. 9 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
(art. 22 Codice della Strada)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 10 - CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE

1. L'autorizzazione del passo carrabile è soggetta al pagamento del canone annuale, di euro 17,25 a mq per le strade individuate di 1^a categoria (Via Giardinello) e di euro 13,80 a mq per le strade individuate di 2^a categoria (restante territorio), scadente il 31 dicembre di ciascun anno. Il canone relativo alla prima annualità va eseguito contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio il versamento del canone va effettuato entro il 31 Marzo di ciascun anno. Per le autorizzazioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 Dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 Marzo: a tal fine, il canone giornaliero è di euro 0,35 a mq per le strade individuate di 1^a categoria (Via Giardinello) e di euro 0,28 a mq per le strade individuate di 2^a categoria (restante territorio).

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono posti a carico dell'amministratore pro- tempore, mentre gli altri fruitori ne risponderanno in solido con il primo.

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per quelli posti a servizio degli immobili che ospitano gli uffici pubblici, gli enti religiosi, le sedi delle Forze dell'Ordine, le associazioni di volontariato, nonché quelli destinati a soggetti portatori di handicap.

2. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali ferme restando le sanzioni

previste dal c.d.s. per le aperture prive di autorizzazione ex art. 22 CdS.

ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa, art. 120 del D.P.R. 495/92, Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.

Detto segnale sarà installato a cura e spese del proprietario, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui il passo carrabile attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile, ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S..

2. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o statale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia, ANAS), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
3. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile rispetto all'accesso del passo carrabile. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 12 - DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Locale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 13 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà

necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART. 14 - AFFRANCAZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 15 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Locale), o alla Provincia una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al comma 2.

ART. 16 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Locale).

ART. 17 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio e diventa immediatamente esecutivo da tale data.
2. Dalla sua entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Leuzzi Valentina

Valentina Leuzzi



Il Segretario Comunale

Avv. Cinzia Sandulli

Cinzia Sandulli

REFERATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

(Art. 124 comma 1 ed art. 134 comma 3°- 4° del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267, è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per restarvi per 15 giorni consecutivi e che, ai sensi del successivo art. 134

- comma 3° - diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione;
- comma 4° - è immediatamente eseguibile;

Prot. n. 13517

Sellia Marina, 02.08.2021

Il Responsabile Ufficio Albo

Avv. Maria Bianco



Il Segretario Comunale

Avv. Cinzia Sandulli

Cinzia Sandulli